

## QUESTIONI APERTE

---

### Ricorso per cassazione

#### La decisione

**Irretroattività della legge penale - Obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Violazione - Ricorso per cassazione - Deducibilità - Limiti - Equo processo - Violazione (CEDU, artt. 6, § 1, 7; C.p.p., artt. 546, co. 1, lett. e, 606, 630).**

*Costituisce violazione dell'equo processo la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando la stessa scaturisce da un'omessa motivazione su specifiche questioni giuridiche regolarmente devolute con i motivi; e ciò in particolare quando si disquisisce in ordine a diritti e libertà garantiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli come il principio di non retroattività di leggi penali più severe.*

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - SEZIONE PRIMA - 6 FEBBRAIO 2020 - FELLONI C. ITALIA.

### La CEDU interviene sulla falciata dell'inammissibilità dei ricorsi per cassazione: nota alla sentenza Felloni contro Italia\*<sup>1</sup>

L'Autore esamina in profondità i molteplici aspetti della pronuncia della Corte sovranazionale, sia sotto il profilo della riscontrata violazione procedurale dell'art. 6, sia sul versante del rispetto sostanziale dell'art. 7, fornendo una chiave di lettura del voto contrario espresso da uno dei componenti in punto di quantificazione della somma riconosciuta a titolo di equa soddisfazione. Vengono altresì evidenziate quelle che potranno essere le implicazioni più significative derivanti dall'esecuzione della sentenza da parte dello Stato italiano, con particolare riguardo alle misure individuali, alla luce dell'eventuale problematica relazione esistente tra il fenomeno dell'inammissibilità dei ricorsi per cassazione e l'istituto della prescrizione.

*The ECtHR intervenes on the "falciata" of the inadmissibility of appeals in cassation: comment on the judgment Felloni versus Italy*

*The author examines in depth several aspects of the ECtHR judgment, both in the field of the procedural violation of Art. 6, both in terms of the substantial compliance with Art. 7, providing an interpretative key of the contrary vote expressed by one of the judges as regards the quantification of the sum awarded as just satisfaction. The most significant implications deriving from the execution of the judg-*

---

\*Si puntualizza che tutte le considerazioni, riflessioni e valutazioni contenute nella presente pubblicazione devono intendersi come espresse a titolo personale e non impegnano in alcun modo il Consiglio d'Europa e il Dipartimento per l'Esecuzione delle Sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nell'ambito dell'espletamento del loro mandato istituzionale.

<sup>1</sup> CEDU, Prima sezione, 6 febbraio 2020, n. 44221/14, *Felloni c. Italia*, in [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int). La sentenza non è ancora divenuta "definitiva" ai sensi dell'art. 44 § 2 della Convenzione, non essendo ancora decorso il termine di tre mesi dalla sua emissione entro il quale le Parti possono chiedere il rinvio del caso alla Grande Camera ex art. 43 della Convenzione (richiesta di rinvio che, ove proposta, verrà accolta se la Giuria composta da cinque Giudici della Grande Camera riterrà che il caso sollevi una questione seria implicante l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione o una seria problematica d'importanza generale).

*ment by the Italian State are also highlighted, with particular regard to individual measures, in light of the possible problematic link existing between the phenomenon of inadmissibility of Cassation appeals and the crimes statute of limitations.*

**SOMMARIO:** 1. Il caso di specie - 2. La decisione della CEDU: la violazione procedurale del diritto alla motivazione discendente dall'art. 6 della Convenzione. - 3. *Segue:* il rispetto sostanziale del principio di legalità ex art. 7 della Convenzione. - 4. Possibili evoluzioni in sede di esecuzione della sentenza. - 5. Brevi spunti conclusivi sul fenomeno dell'inammissibilità dei ricorsi per cassazione e dei suoi possibili legami con l'istituto della prescrizione.

1. *Il caso di specie.* La vicenda portata all'attenzione della Corte di Strasburgo nasce dal procedimento penale instaurato, a seguito di un controllo stradale, a carico del ricorrente, per il reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, asseritamente commesso in data 29 settembre 2007.

All'esito del processo di primo grado, con sentenza del 14 novembre 2011, il Tribunale lo condannava alla pena di un mese di arresto e di euro 900,00 di ammenda, pena sospesa, ordinando altresì la sospensione della patente di guida per la durata di un anno, non accogliendo l'argomento principale della difesa rappresentato dalla tesi secondo cui i risultati positivi dell'alcoltest sarebbero stati falsati dalla precedente assunzione di un farmaco contro l'asma.

Avverso tale sentenza l'imputato spiegava appello, lamentando la propria innocenza e, in subordine, richiedendo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche alla luce dell'assenza di precedenti penali.

La Corte d'Appello territorialmente competente, con sentenza del 22 maggio 2012, confermava la sentenza di prime cure, motivando, in particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 *bis* c.p. in considerazione del fatto che la mera mancanza di precedenti condanne a carico dell'imputato non era più elemento idoneo ad integrare tale attenuante, in forza della nuova formulazione normativa risultante a seguito dell'intervento dell'art. 1, co. 1, lett. f-*bis*) della Legge n. 125 del 2008. I Giudici dell'impugnazione aggiungevano, inoltre, che non era ravvisabile a favore dell'appellante nessuno dei parametri legali previsti per il riconoscimento delle suddette circostanze generiche, riscontrandosi, anzi, l'assenza di segni di respicenza nel corso del processo e che, inoltre, posteriormente alla commissione del fatto per cui si procedeva, questi era stato nuovamente fermato alla guida del suo veicolo in stato di ebbrezza.

L'imputato proponeva, quindi, ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, dolendosi, tra l'altro, con il motivo di ricorso n. 6), di aver subito un trattamento deteriore derivante dall'applicazione retroattiva fatta dalla Corte di Appello della Legge n. 125 del 2008 che, nella sua prospet-

zione, attraverso l'introduzione del comma III dell'art. 62-*bis* c.p., avrebbe precluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche sul fondamento della sola assenza di precedenti nel casellario giudiziale, che sarebbe stata invece possibile prima dell'entrata in vigore della suddetta previsione normativa. Quindi, essendo stato commesso il fatto per cui si procedeva a suo carico in data anteriore (29 settembre 2007) rispetto a quella dell'entrata in vigore del nuovo comma III dell'art. 62-*bis* c.p. (24 luglio 2008), avrebbe dovuto trovare applicazione da parte della Corte di Appello la norma asseritamente più favorevole per l'imputato, rappresentata dall'art. 62-*bis* c.p. nella sua precedente formulazione, che avrebbe consentito la concessione in suo favore delle generiche in virtù della mera assenza di precedenti condanne per altri reati.

Con ordinanza del 26 febbraio 2014 la Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, in quanto riproponente questioni di merito non suscettibili di sindacato in sede di giudizio di legittimità<sup>2</sup>.

Esaurite pertanto tutte le vie di ricorso interne, l'imputato ha proposto ricorso dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo il 17 luglio 2014.

Con il primo profilo di censura, il ricorrente ha lamentato la violazione del diritto a un equo processo ex art. 6 della Convenzione, negatogli dal fatto che la Corte di legittimità, adottando una pronuncia d'inammissibilità, non aveva fornito una motivazione adeguata rispetto ai suoi motivi di gravame, implicanti questioni non di mero fatto, bensì di diritto e di carattere decisivo ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, segnatamente l'allegata applicazione retroattiva di una legge asseritamente più sfavorevole in materia penale.

Con la seconda doglianza, il ricorrente ha denunciato la violazione del principio di legalità ex art. 7 della Convenzione, per essersi visto riconoscere un trattamento più sfavorevole a causa dell'applicazione retroattiva di una legge peggiorativa entrata in vigore in seguito alla commissione del fatto contestatogli. In particolare, il ricorrente si è lamentato del fatto che non gli era stato concesso il beneficio delle circostanze attenuanti generiche in conformità con la legislazione vigente all'epoca dei fatti, avendo invece i giudici interni fatto applicazione della disciplina rilevante nella versione successivamente modificata *in peius*, in violazione del principio di non retroattività di leggi penali peggiorative, corollario del principio di legalità.

Il Governo italiano, nei suoi scritti difensivi, ha replicato, quanto al primo

---

<sup>2</sup> Cfr. Cass., Sez. VII, 22 gennaio 2014, ordinanza n. 1364, in [www.italgiure.it](http://www.italgiure.it).

profilo, che ben aveva la Corte di cassazione dichiarato inammissibile il ricorso, all'esito dell'esame di tutti gli argomenti sottoposti alla sua attenzione dal ricorrente e pervenendo alla legittima conclusione che si riferissero tutti a questioni di fatto, rientranti nella cognizione dei giudici di merito, già investiti dei precedenti gradi di giudizio.

In relazione al secondo aspetto, il Governo ha contestato la natura peggiorativa della Legge n. 125 del 2008, aderendo all'impostazione giurisprudenziale secondo cui, anche prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, il giudice fosse tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi indicati nell'articolo 133 c.p. e che, pertanto, anche una persona priva di precedenti penali non aveva la certezza del riconoscimento automatico delle circostanze attenuanti generiche. In ogni caso, l'Agente del Governo ha evidenziato che, nel respingere la richiesta di riduzione della pena avanzata dal ricorrente, la Corte d'Appello aveva comunque effettuato una valutazione globale dei criteri di cui all'articolo 133 c.p., ritenendo, quindi, che il richiamo fatto dai giudici del gravame alla riforma dell'articolo 62 *bis* c.p. non avesse avuto, concretamente, alcun impatto sull'*an* e sul *quantum* della condanna del ricorrente.

*2. La decisione della CEDU: la violazione procedurale del diritto alla motivazione discendente dall'art. 6 della Convenzione. La case-law della Corte EDU in materia di onere motivazionale dei provvedimenti giurisdizionali fissa standard di gran lunga meno esigenti e rigorosi di quelli richiesti a livello nazionale.*

Lo scenario internazionale, invero, diversamente da quello italiano, sembra non avere mai fatto proprio l'"idolo" della motivazione, ricercando la garanzia di un esame effettivo delle ragioni delle parti processuali in parametri diversi da quelli di una motivazione "blindata", "omnicomprensiva", "autosufficiente".

Ciononostante, dei requisiti minimi sono pur sempre richiesti e, nel caso di specie, i giudici europei hanno ritenuto che questi non siano stati soddisfatti dalla Corte di cassazione.

Per comprendere compiutamente il significato della pronuncia di violazione dell'art. 6 della Convenzione occorre, allora, svolgere alcune considerazioni preliminari in tema di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e del nesso esistente tra la motivazione e il diritto a un processo "equo" sancito dall'art. 6 della Convenzione.

La funzione della motivazione viene associata dalla CEDU, fondamentalmente, alla necessità di favorire l'accettazione dell'esercizio del potere giurisdizio-

nale da parte dei giustiziabili, dimostrando loro di essere stati ascoltati<sup>3</sup>.

La dimostrazione della presa in considerazione delle ragioni delle parti processuali consente, nella prospettiva convenzionale, la formazione di un *humus* positivo nei confronti della magistratura da parte della collettività, predisponendola al riconoscimento delle prerogative di limitazione e compressione delle libertà individuali attribuite dallo Stato ai magistrati e, pertanto, legittimando l'operato di questi ultimi di fronte al consenso sociale.

In particolare, allorché si tratti di ragioni difensive inerenti a diritti e libertà fondamentali garantite dalla Convenzione e dai relativi Protocolli, possono essere richiesti da parte degli organi giudicanti dei livelli argomentativi più elevati, implicanti un rigore ed una precisione particolari<sup>4</sup>.

Al di fuori di tali casi peculiari, in cui la natura dei motivi discussi impone un approccio più ortodosso da parte delle Corti domestiche, la giurisprudenza della Corte EDU lascia ampi "margini di apprezzamento"<sup>5</sup> ai sistemi normati-

<sup>3</sup> Cfr. CEDU [GC], 16 novembre 2010, n. 926/05, *Taxquet c. Belgio*, in [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int), § 91: «In proceedings conducted before professional judges, the accused's understanding of his conviction stems primarily from the reasons given in judicial decisions [...] Reasoned decisions also serve the purpose of demonstrating to the parties that they have been heard, thereby contributing to a more willing acceptance of the decision on their part [...]».

<sup>4</sup> Cfr. CEDU, 28 giugno 2007, n. 76240/01, *Wagner and J.M.W.L. c. Lussemburgo*, in [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int), § 96: «[...] Where, in addition, those pleas deal with the "rights and freedoms" guaranteed by the Convention and the Protocols thereto, the national courts are required to examine them with particular rigour and care»; conf., *ex plurimis*, CEDU, 10 maggio 2012, n. 26219/08, *Magnin c. Francia* (dec.), in [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int), § 27: «[...] si l'article 6 § 1 oblige ainsi les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument des parties. L'étendue de ce devoir de motivation peut varier selon la nature de la décision. Il faut en outre tenir compte, notamment, de la diversité de moyens qu'un plaideur peut soulever en justice et des différences dans les Etats contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales et présentation et rédaction des jugements et arrêts. C'est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l'article 6 de la Convention ne peut s'analyser qu'à la lumière des circonstances de l'espèce [...]».

<sup>5</sup> La teoria del "margine di apprezzamento", quale corollario del "principio di sussidiarietà", mira a rendere compatibile, da un lato, l'uniforme applicazione della Convenzione e, dall'altro, il rispetto delle diversità statali. Si pensi alle distanze di natura socio-culturale (ben evidenti ove si ponga mente alle radici storiche dei Paesi mediterranei e di quelli continentali), politica (abissali le divergenze tra gli Stati a tradizione democratica e quelli dell'Est europeo, recentemente emancipatisi dai regimi socialisti), economica (ove si contrappongono il modello capitalista proprio dei Paesi occidentali e quello in fase di transizione dai regimi a economia pianificata propri dell'area europea centro-orientale), religiosa (il perimetro del Consiglio d'Europa coinvolge Stati a confessione cattolica, protestante, ortodossa, musulmana), senza dimenticare, ovviamente, le diverse fisionomie giuridiche, emergendo in tutta la loro imponenza le diversità tra sistemi di *common law* e sistemi di *civil law*. L'intrinseca vaghezza e genericità del concetto ha stimolato la dottrina, che non ha mancato di metterne in risalto i profili di criticità. Si vedano, tra i tanti: SPIELMANN, *Allowing the Right Margin: The European Court of Human Rights and The National Margin of Appreciation Doctrine: Waiver or Subsidiarity of European Review?*, in *15 Camb. YB. Eur. Leg. St.*, University of Cambridge, CELS Working Paper Series, 29 February 2012, p.

vi nazionali, legittimando come pienamente compatibili con la Convenzione finanche corredi motivazionali che si limitino a prendere in considerazione i soli argomenti “decisivi” svolti dalle parti<sup>6</sup>, senza richiedere uno sforzo motivazionale che si spinga fino all’esposizione dei motivi di rigetto di “ciascun” argomento sollevato nel corso del procedimento<sup>7</sup>.

Con particolare riferimento alle motivazioni degli organi di revisione (Corti d’Appello, di Cassazione, Riesame, *etc.*), gli oneri motivazionali sono poi suscettibili di un’ulteriore rimodulazione al ribasso, non manifestando la Corte europea alcun particolare ostracismo sia nei riguardi della motivazione “*per relationem*”, sia nei confronti della motivazione “incorporante”, entrambe

---

417: «One author has written that ‘the domestic margin of appreciation is the most controversial “product” of the European Court of Human Rights’. Criticised by some as a ‘quirk of language’ or ‘an unfortunate Gallicism’, praised by others as a ‘legitimate principle of interpretation of the Convention’, the margin of appreciation is undoubtedly the doctrine most commented upon in academic writings. The doctrine certainly has its weaknesses: a degree of vagueness, or even a certain incoherence in the Court’s reliance on the margin of appreciation, a risk of manipulation of the identified factors and parameters and the resulting—albeit inevitable—lack of legal certainty. This uncertainty can be attributed to the wealth and selectivity of the choice of parameters, a temptation to ‘play with the margins’ (a temptation for both the domestic and the European court), and the adjustment of the width of the margin to the circumstances of the case»; BERNHARDT, *Thoughts on the Interpretation of Human-Rights Treaties, Protecting Human Rights: The European Dimension*, in MATSCHER & PETZOLD (eds.), *Protecting Human Rights: the European Dimension*, 1988, 65-86: «[...] the limits of the margin of appreciation are incapable of an exact definition [...]»; nel medesimo senso, GALLAGHER, *The European Convention on Human Rights and the Margin of Appreciation*, in *UCD Working Papers in Law, Criminology & Socio-Legal Studies*, Research Paper No. 52/2011, 10: «The very vagueness of the concept of margin of appreciation undermines its effectiveness as a protection against an overexpansive interpretation of the Convention».

<sup>6</sup> Cfr. CEDU [GC], 11 luglio 2017, n. 19867/12, *Moreira Ferreira c. Portogallo* (no. 2), in [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int), § 84: «[...] Without requiring a detailed answer to every argument advanced by the complainant, this obligation presupposes that parties to judicial proceedings can expect to receive a specific and explicit reply to the arguments which are decisive for the outcome of those proceedings»; conf., *ex plurimis*: CEDU, 19 febbraio 1998, n. 20124/92, *Higgins e Altri c. Francia*, in [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int), §§ 42-43.

<sup>7</sup> Cfr. CEDU, 9 dicembre 1994, n. 18390/91, *Ruiz Torija c. Spagna*, in [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int), § 29: «The Court reiterates that Article 6 para. 1 (art. 6-1) obliges the courts to give reasons for their judgments, but cannot be understood as requiring a detailed answer to every argument (see the *Van de Hurk v. the Netherlands* judgment of 19 April 1994, Series A no. 288, p. 20, para. 61). The extent to which this duty to give reasons applies may vary according to the nature of the decision [...]».

<sup>8</sup> Cfr. CEDU [GC], 21 gennaio 1999, n. 30544/96, *García Ruiz c. Spagna*, in [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int), § 26: «[...] Although Article 6 § 1 obliges courts to give reasons for their decisions, it cannot be understood as requiring a detailed answer to every argument (see the *Van de Hurk v. the Netherlands* judgment of 19 April 1994, Series A no. 288, p. 20, § 61). Thus, in dismissing an appeal, an appellate court may, in principle, simply endorse the reasons for the lower court’s decision [...]».

<sup>9</sup> Cfr. CEDU, 19 dicembre 1997, n. 20772/92, *Helle c. Finlandia*, in [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int), §§ 59-60: «[...] the reasons given by the Cathedral Chapter were adopted twice on appeal by the Supreme Administrative Court by process of incorporation, thus clearly indicating that the latter court had no reasons of

prassi drasticamente stigmatizzate a livello interno e consentite dall'interpretazione giurisprudenziale soltanto a determinate condizioni<sup>10</sup>, so-

---

its own to depart from the conclusions reached by the Cathedral Chapter [...] the notion of a fair procedure requires that a national court which has given sparse reasons for its decisions, whether by incorporating the reasons of a lower court or otherwise, did in fact address the essential issues which were submitted to its jurisdiction and did not merely endorse without further ado the findings reached by a lower court [...] However, the Court concludes that this requirement was satisfied in the particular circumstances of the instant case and that the proceedings in issue were not rendered unfair [...]»; conf.: CEDU, 15 febbraio 2007, n. 19997/02, *Boldea c. Romania*, in *www.hudoc.echr.coe.int*, § 30: «[...] la notion de procès équitable requiert qu'une juridiction interne qui n'a que brièvement motivé sa décision, que ce soit en incorporant les motifs fournis par une juridiction inférieure ou autrement, ait réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et qu'elle ne se soit pas contentée d'entériner purement et simplement les conclusions d'une juridiction inférieure [...]».

<sup>10</sup> Condizioni e limiti talvolta frutto di orientamenti ondivaghi. Per una breve rassegna della giurisprudenza della Suprema Corte si considerino, *inter alia*: Cass., sez. II, 29 maggio 2018, n. 55199, in *www.italgiure.it*: «La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione»; Cass., Sez. VI, 20 giugno 2018, n. 30774, in *www.italgiure.it*: «In tema di riesame di misure cautelari personali, il tribunale del riesame, procedendo al controllo sulla motivazione dell'ordinanza redatta "per relationem" o mediante incorporazione della richiesta cautelare, deve analizzare l'ordinanza nel suo complesso e verificare se, alla luce delle eventuali concessioni esistenti tra i singoli addebiti, il parziale rigetto della richiesta cautelare sia suscettibile di essere apprezzato quale indice del rispetto del requisito dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, prescritto dall'art. 292, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47»; Cass., Sez. VI, 19 giugno 2018, n. 31370, in *Cass. pen.*, 2018, 11, 3820, con nota di FASSI, *Motivazione per relationem, integrazione argomentativa ed individualizzazione dei presupposti cautelari*: «In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di effettuare uno specifico vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi in relazione alle singole posizioni e contestazioni, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari; ne consegue che tale prescrizione non può ritenersi assolta per il solo fatto che l'ordinanza, redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del pubblico ministero solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice, così come la diversa gradazione delle misure cautelari, non costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare»; *contra*: Cass., Sez. IV, 27 marzo 2018, n. 31646, in *www.italgiure.it*: «In tema di misure cautelari personali, la necessità di un'autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, richiesta dall'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve ritenersi assolta quando l'ordinanza, benché redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della

prattutto alla luce dei recenti interventi normativi riguardanti la fase cautelare<sup>11</sup>.

Ciò posto, nel caso di specie la Corte sovranazionale ha statuito che la natura giuridica del motivo di ricorso per cassazione sollevato dall'imputato in sede di legittimità non rappresentasse una mera *quaestio facti*, in quanto tale sottratta al vaglio dei giudici di cassazione e definibile attraverso una pronuncia d'inammissibilità.

Ciò in quanto, attraverso il motivo di ricorso in questione, l'imputato poneva all'attenzione dei giudici di legittimità la *quaestio iuris* della natura dell'art. 1 comma 1 lett. f *bis*) della Legge n. 125/2008, modificatrice della disciplina concernente la riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche, rappresentando la tesi della sua qualificazione giuridica in termini *lex gravior* rispetto al testo previgente dell'art. 62 *bis* c.p. e, in quanto tale, insuscettibile di quell'applicazione retroattiva che sarebbe stata effettuata, a suo danno, dalla Corte di Appello.

I giudici della CEDU, quindi, hanno sostenuto che, prescindendosi dalla correttezza o meno della ricostruzione giuridica prospettata dal ricorrente, la stessa non si prestava comunque ad essere individuata quale "mera riproposizione di questioni di merito"<sup>12</sup> già poste e affrontate nei precedenti gradi di giudizio, dando luogo ad una pronuncia di mero rito in sede di legittimità<sup>13</sup>.

---

richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne, atteso che la modifica normativa vuole evitare una acritica trasposizione della richiesta del P.M. con riferimento alla totalità della stessa e non alla singola imputazione»; Cass., Sez. II, 14 dicembre 2015, n. 3289, in *www.italggiure.it*: «In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la necessità di autonoma valutazione da parte del giudice precedente è compatibile con un rinvio "per relationem" o per incorporazione della richiesta del PM che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica». In dottrina, si vedano CORVI, *L'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza da parte del giudice*, in *Proc. pen. giust.*, 2018, 6, 1056; Micheli, *I limiti dell'autonoma valutazione nelle ordinanze de libertate*, in *Dir. Pen. proc.*, 2019, 2, 234.

<sup>11</sup> Il riferimento è alla legge 16 aprile 2015, n. 47, che ha modificato l'art. 292, comma 1, lett. c) e c *bis*), c.p.p., rinforzando l'onere motivazionale attraverso il richiamo all'inciso dell'"esposizione" e dell'"autonoma valutazione" dei motivi concernenti la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, delle esigenze cautelari e di quelli posti a giustificazione del giudizio d'irrelevanza degli elementi forniti dalla difesa, nonché della valutazione d'inadeguatezza delle misure diverse rispetto all'*extrema ratio* della custodia cautelare in carcere.

<sup>12</sup> Cfr. Cass., Sez. VII, 22 gennaio 2014, ordinanza n. 1364, cit.: «Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 30, c.p.p., perché proposto per motivi manifestamente infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di legittimità [...]».

<sup>13</sup> Cfr. CEDU, 6 febbraio 2020, n. 44221/14, *Felloni c. Italia*, cit., § 28: «La Cour observe que la haute juridiction s'est bornée à déclarer irrecevables tous les moyens de cassation soulevés par le requérant au motif qu'ils visaient à remettre en question la version des faits retenue par les juges du fond. Or la Cour n'est pas persuadée que la question soulevée par le requérant dans son moyen de cassation no 6 (para-



La Corte europea ha sancito, invece, che si trattava di questione - posta dall'imputato per la prima volta in sede di giudizio di legittimità - attinente ai "diritti ed alle libertà" garantite dalla Convenzione, ed in particolare dall'art. 7 (principio di legalità), dal quale discende il divieto di applicazione retroattiva delle disposizioni penali aggravatrici<sup>14</sup>.

Una questione giuridica di tale portata esige, dunque, una presa di posizione specifica ed esplicita da parte della Suprema Corte, non potendo essere liquidata attraverso una pronuncia d'inammissibilità che, tra l'altro, non dava neanche conto al suo interno (neppure nella parte relativa allo svolgimento del processo) della stessa proposizione di tale motivo di ricorso (il n. 6 dell'atto d'impugnazione), non risultando dal testo del provvedimento censurato alcuna menzione al motivo di ricorso ritenuto fondamentale e alla base dell'intero gravame, che è risultato addirittura obliterato nel tessuto motivazionale dell'ordinanza declaratoria dell'inammissibilità.

Conseguentemente, la Corte EDU non ha potuto che riscontrare la violazione da parte dello Stato italiano del dovere garantire che i suoi organi giurisdizionali fornissero una motivazione adeguata delle proprie decisioni, in tal modo infrangendo il diritto ad un equo processo sancito dall'art. 6 della Convenzione, nella specifica accezione di diritto ad ottenere un esame effettivo dei propri motivi e di ottenere una risposta che consentisse di comprendere le ragioni del loro eventuale rigetto<sup>15</sup>.

3. Segue: *il rispetto sostanziale del principio di legalità ex art. 7 della Convenzione*. Come noto, il brocardo "*nullum crimen nulla poena sine praevia lege*

---

graphie 11 ci-dessus) concernait une question de fait échappant à la compétence de la haute juridiction. De plus, elle note que la décision de la Cour de cassation ne contient aucune mention relative à la peine infligée au requérant ni, en particulier, à la loi applicable dans le domaine des circonstances atténuantes, qui aurait permis de répondre, ne serait-ce que de manière indirecte, aux griefs de l'intéressé à propos de la gravité de la sanction».

<sup>14</sup> Cfr. CEDU, 6 febbraio 2020, n. 44221/14, *Felloni c. Italia*, cit., §§ 24 e 30: «Si, de surcroît, ces moyens ont trait aux « droits et libertés » garantis par la Convention ou ses Protocoles – tel que le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères – les juridictions nationales sont astreintes à les examiner avec une rigueur et un soin particuliers [...] 30. La Cour considère que la question de l'application prétendument rétroactive de la législation en matière de circonstances atténuantes figurait parmi les moyens principaux soulevés par le requérant, de sorte qu'elle exigeait une réponse spécifique et explicite».

<sup>15</sup> Cfr. CEDU, 6 febbraio 2020, n. 44221/14, *Felloni c. Italia*, cit., § 31: «En conclusion, la Cour considère que le requérant n'a pas bénéficié d'une procédure lui garantissant un examen effectif de ses arguments ni d'une réponse permettant de comprendre les raisons de leur rejet. Il en résulte que la Cour de cassation a manqué à son obligation de motiver ses décisions découlant de l'article 6 § 1 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition».

*poenali*” ha trovato pieno riconoscimento nell’art. 7 della Convenzione.

In particolare, il secondo periodo del primo paragrafo della citata disposizione sancisce il corollario, rappresentato dal divieto di retroattività della “*lex poenalis gravior*”<sup>16</sup>.

Nel caso di specie, risulta dato non contestato quello secondo cui la Corte di Appello abbia fatto applicazione retroattiva dell’art. 1 comma 1 lett. f-*bis*) della Legge n. 125 del 2008, applicando al caso di specie l’art. 62 *bis* c.p. nella sua nuova formulazione, comprensiva del comma III, introdotto dalla succitata novella del 2008: sia il ricorrente, sia il Governo, hanno nelle rispettive memorie difensive ammesso che i giudici domestici di secondo grado hanno esaminato il caso nella prospettiva del nuovo testo dell’art. 62 *bis* c.p.<sup>17</sup>.

Ciò premesso, si pongono due ordini di questioni.

La prima, astratta, rappresentata dalla qualificazione giuridica dell’intervento normativo, vale a dire se trattasi effettivamente di legge aggravatrice o, piuttosto, di legge di interpretazione autentica<sup>18</sup>.

<sup>16</sup> Cfr. art. 7 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali: «[...] non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso».

<sup>17</sup> Cfr. CEDU, 6 febbraio 2020, n. 44221/14, *Felloni c. Italia*, cit., § 43: «En l’espèce, la Cour observe tout d’abord qu’il n’est pas contesté entre les parties que la cour d’appel de Bologne a apprécié l’affaire du requérant sous l’angle du nouveau texte de l’article 62 *bis* du CP, tel que modifié par la loi no 125 de 2008, qui est entrée en vigueur après la commission des faits».

<sup>18</sup> La dottrina maggioritaria definisce in termini generali la legge di interpretazione autentica come una legge attraverso la quale il Legislatore precisa il significato di disposizioni normative previgenti rivestendo, conseguentemente, efficacia fisiologicamente retroattiva fino al momento dell’entrata in vigore della norma il cui significato è oggetto di precisazione, giacché essa si limita a chiarire il significato che la disposizione interpretata avrebbe dovuto avere sin dalla sua origine, senza pertanto innestare nel tessuto normativo alcun elemento di novità. Non mancano, comunque, posizioni divergenti in letteratura, tese a disconoscere la tradizionale natura meramente “dichiarativa” della legge di interpretazione autentica, intravedendovi invece la funzione “decisoria” tipica dell’attività legislativa: l’intervento del potere legislativo avrebbe in tale prospettiva il carattere discrezionale tipico dell’attività normativa, vale a dire la scelta di uno dei possibili significati da attribuire alla previgente disposizione. Ai fini qualificatori, si è posta in giurisprudenza la questione circa la possibilità o meno di assegnare significato dirimente alla “*rubrica legis*” o al “*nomen iuris*” auto-attribuito dal Legislatore alla nuova legge, così come in ordine al valore da assegnare al possibile indice rivelatore rappresentato dall’esistenza di dubbi ermeneutici sorti nei giudizi che della norma hanno fatto applicazione nelle fattispecie di volta in volta esaminate, optandosi talvolta per la tesi secondo cui l’interpretazione autentica sia ammessa solo in una situazione di incertezza interpretativa o in conflitto di interpretazioni giurisprudenziali, talaltra per quella alla stregua della quale è necessario e sufficiente che la scelta ermeneutica imposta dalla legge interpretativa rientri tra le possibili varianti di senso del testo interpretato. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio dell’impossibilità per il giudice ordinario di interpretare, autonomamente, una legge univocamente qualificata dal Legislatore come di interpretazione autentica, in termini innovativi, anche se al fine di neutralizzarne l’efficacia retroattiva *in malam partem*, dovendosi necessariamente sollevare in tale eventualità questione di legittimità costituzionale della disposizione in questione (in tali termini Cass., SS. UU., 19 aprile 2012, Ordinanza n. 34472, in *Cass. pen.*, 2012, 12/2, p. 3969, con note di GAMBARDEL-

La seconda, concreta, costituita dall'accertamento del carattere effettivamente deteriore del trattamento riservato dalla nuova disciplina rispetto alla precedente, ove applicata al caso di specie.

Ebbene, i Giudici europei, se da un lato premettevano di voler restringere il campo del proprio intervento solo alla seconda delle suddette problematiche, manifestando l'intento di volersi occupare dell'affare esclusivamente sotto il profilo concreto<sup>19</sup>, dall'altro lato sembrano in realtà aver preso posizione, e neppure tanto incidentalmente, su entrambi gli aspetti.

Ed invero, con riferimento alla prima questione, la Corte EDU pare propendere per la tesi della qualificazione della novella del 2008 in termini di legge di interpretazione autentica, laddove non riconosce un'esplicita forza innovatrice alla norma *de qua*, che si sarebbe limitata ad arginare il potere discrezionale dei giudici nell'apprezzamento della ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche, senza avere in alcun modo riformato il sistema previgente nel senso di aggravare una norma in precedenza più favorevole al ricorrente<sup>20</sup>.

In altri termini, la Corte europea<sup>21</sup> ha manifestato chiaramente il proprio convincimento secondo cui neppure la formulazione previgente dell'art. 62 *bis* c.p. prevedeva alcuna forma di riconoscimento "automatico" delle circostanze attenuanti generiche a fronte della sussistenza di un casellario giudiziale "verGINE" in capo all'imputato, costituendo tale ultimo elemento fattuale soltanto

---

LA, *Overruling favorevole della Corte Europea e revoca del giudicato di condanna: a proposito dei casi analoghi alla sentenza "Scoppola"*, nonché di MUSIO, *Di nuovo alla Corte costituzionale il compito di tracciare il confine tra tutela dei diritti fondamentali e limite del giudicato nazionale*). Quanto alla Consulta, la posizione dei Giudici delle leggi sembra confermare quella del Supremo organo nomofilattico, avallando la conformità della legge interpretativa ai parametri costituzionali allorquando non intacchi o integri il dato testuale della disposizione interpretata: cfr. Corte cost., n. 73 del 2017, in <http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0073s-17.html>.

<sup>19</sup> Cfr. CEDU, 6 febbraio 2020, n. 44221/14, *Felloni c. Italia*, cit., § 45: «La Cour rappelle à cet égard qu'elle n'a pas pour tâche de trancher la question de la nature de la loi litigieuse nationale et de son impact sur l'ordre juridique interne existant. Aussi, elle ne doit pas examiner *in abstracto* la question de savoir si l'application rétroactive de la loi no 125 de 2008 est, en soi, incompatible avec l'article 7 de la Convention. Cette question doit être examinée au cas par cas en tenant compte des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du point de savoir si les juridictions internes ont appliqué la loi dont les dispositions étaient les plus favorables à l'accusé [...]».

<sup>20</sup> *Ibidem*, § 47: «[...] bien que ladite loi no 125 de 2008 ait modifié l'article 62*bis* du CP en limitant le pouvoir discrétionnaire du juge dans la reconnaissance des atténuations de la peine, elle n'a pas pour autant réformé le système des circonstances atténuantes en rendant inopérant un critère légal qui aurait été en l'espèce favorable au requérant».

<sup>21</sup> *Ibidem*, § 46: «La Cour observe d'emblée que la loi pénale en vigueur à l'époque des faits ne prévoyait pas de reconnaissance automatique de circonstances atténuantes en cas de casier judiciaire vierge de la personne condamnée, cet élément ne constituant selon le droit pénal que l'un des critères pouvant entrer en ligne de compte dans l'évaluation discrétionnaire faite par le juge sur le fondement de l'article 133 du CP [...]».

uno dei molteplici parametri oggetto dell'apprezzamento discrezionale del giudice, da tenere in conto nell'ambito del più ampio quadro dei criteri elencati all'art. 133 del codice penale<sup>22</sup>.

In buona sostanza, l'impostazione di *Argentoratum* si presterebbe ad essere collocata nel solco di quell'orientamento giurisprudenziale<sup>23</sup> del Supremo organo nomofilattico di *Roma* secondo cui, anche sotto la vigenza del testo dell'art. 62 *bis* c.p. *ante* novella del 2008, le circostanze attenuanti generiche non potevano trovare riconoscimento in virtù della sola incensuratezza dell'imputato, dovendosi in ogni caso tenere conto anche di tutti gli altri indici - positivi e negativi - desumibili dai criteri di cui all'art. 133 c.p.<sup>24</sup>.

Ad ogni modo la Corte europea, allorché è passata all'esame della fattispecie nella sua angolazione concreta, ha riconosciuto, senza esitazioni, che la decisione raggiunta dai giudici di merito in sede di dosimetria della pena avesse rappresentato l'esito di una valutazione ponderata dell'insieme di tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, con particolare riguardo alla mancanza di segni di respicenza nel corso del processo da parte dell'imputato e alla

---

<sup>22</sup> Non passa inosservato come la suddetta questione di diritto possa essere stata oggetto di ampia discussione da parte dei Giudici della Prima sezione, dal momento che ha condotto alla redazione di un'opinione concorrente da parte del suo Presidente, che distaccandosi sul punto dalla motivazione della sentenza, ha sostenuto invece senza mezzi termini l'opzione della successione di leggi penali nel tempo nel senso della sopravvenienza di una *lex gravior*, che in quanto tale avrebbe imposto da parte dei Giudici d'appello l'applicazione della disposizione previgente, in ossequio al principio d'irretroattività del trattamento punitivo più sfavorevole; cfr. *Ibidem*, opinione concorrente del giudice Turković: «[...] Nevertheless, the correct application of the law for the domestic courts in the present case would have been to apply the old law, as the more lenient legislation for the applicant, and to have explained, taking all the circumstances into consideration, why they considered that the clean record in the present case could not have mitigated the punishment».

<sup>23</sup> Cfr. Cass., Sez. V, 4 dicembre 2013, n. 4033, in *www.italgiure.it*: «Le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute solo per l'incensuratezza dell'imputato, dovendosi considerare anche gli altri indici desumibili dall'art. 133 cod. pen. (Principio affermato in relazione al testo dell'art. 62-bis cod. pen. vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 125 del 2008)»; conf., *ex plurimis*, Cass., sez. IV, 25 giugno 2008, n. 31440, in *www.italgiure.it*.

<sup>24</sup> Come noto, tale indirizzo dei giudici di legittimità non è stato l'unico ad affermarsi in sede domestica, trovando il proprio contraltare nell'orientamento secondo cui la previsione di cui all'art. 62 *bis* comma III c.p., come introdotta dalla Legge n. 125 del 2008, costituisce senz'altro una disposizione aggravatrice del trattamento sanzionatorio previgente, conseguentemente risultando non applicabile ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. Cfr. Cass., Sez. III, 27 gennaio 2015, n. 7914, in *www.italgiure.it*: «[...] la previsione di cui all'art. 62-bis c.p., comma 3 (introdotta dalla L. n. 125 del 2008, art. 1, lett. f-bis) - per la quale l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle attenuanti generiche - non è applicabile ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, trattandosi di disposizione aggravatrice del trattamento sanzionatorio" [...].»; conf., *ex plurimis*: Cass., sez. V, 28 febbraio 2014, n. 13072; Cass., Sez. I, 19 maggio 2009, n. 23014; Cass., sez. VI, 11 febbraio 2009, n. 10646; tutte in *www.italgiure.it*.

reiterazione della medesima condotta contravventrice nelle more del procedimento penale.

Di qui, la conclusione condivisa all'unanimità secondo cui, anche se l'autorità giurisdizionale domestica avesse fatto applicazione della legge anteriore - pur ammettendo che si trattasse di *lex mitior* e non di mera interpretazione autentica - nulla lasciava ragionevolmente propendere nel senso del riconoscimento del trattamento più favorevole all'imputato attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche - grazie all'eventuale esclusivo rilievo dell'assenza di precedenti penali - a fronte degli altri elementi di segno negativo risultanti dalla suddetta valutazione complessiva<sup>25</sup>.

La Corte sovranazionale, pertanto, ha preso atto che il sistema interno ha comunque garantito all'imputato una quantificazione della pena olisticamente commisurata a tutti i fattori della fattispecie concreta, pervenendo - attraverso il tipico schema del giudizio controfattuale ipotetico - alla conclusione che, anche se la Corte di Appello avesse fatto applicazione dell'art. 62 *bis* c.p. nell'originaria formulazione antecedente alla novella del 2008, ciò non avrebbe in ogni caso consentito all'imputato il riconoscimento del beneficio delle circostanze attenuanti generiche in forza del solo stato d'incensuratezza in cui versava, a fronte dei molteplici elementi di segno contrario emersi nel corso del processo a suo carico.

Non risultando, dunque, ravvisabile in concreto alcuna sorta di penalizzazione a detrimento del ricorrente derivante dall'apprezzamento, da parte del giudice nazionale, della fattispecie alla luce della nuova formulazione dell'art. 62 *bis* c.p., i Giudici europei sono pervenuti ad una conclusione di non violazione sotto l'angolazione dell'art. 7 della Carta convenzionale<sup>26</sup>.

#### 4. *Possibili evoluzioni in sede di esecuzione della sentenza.* Ai sensi dell'art.

<sup>25</sup> Cfr. CEDU, 6 febbraio 2020, n. 44221/14, *Felloni c. Italia*, cit., § 48: «La Cour observe que la cour d'appel de Bologne rejeta la demande de circonstances atténuantes du requérant après avoir procédé à un examen global des paramètres indiqués par l'article 133 du CP et en ayant mené une évaluation approfondie du comportement de l'intéressé [...] aucune circonstance ne se prêtait à justifier l'octroi d'une réduction de peine au requérant, y compris son comportement pendant le procès, et que pas même la conduite de celui-ci après la commission de l'infraction ne pouvait être considérée favorablement [...] le requérant n'avait montré aucun signe de repentir au cours du procès et que, en revanche, avait réitéré la même infraction alors que la procédure pénale litigieuse était pendante».

<sup>26</sup> *Ibidem*, §§ 49-50: «49. Aux yeux de la Cour, la détermination de la peine du requérant a été le résultat d'une mise en balance de l'ensemble des éléments pertinents. Dans ce contexte, rien n'indique que la cour d'appel aurait octroyé au requérant des circonstances atténuantes si elle n'avait pas jugé l'affaire sous l'angle de la nouvelle loi no 125 de 2008 et pris en compte l'absence d'antécédents pénaux. 50. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant n'a pas été pénalisé en raison de l'appréciation, sous l'angle de la nouvelle loi, de faits antérieurs à l'entrée en vigueur de celle-ci [...]».

46 della Convenzione, le sentenze rese dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo impongono, a partire dal momento in cui divengono definitive, una tempestiva ed efficace esecuzione da parte degli Stati Membri<sup>27</sup>, sia sotto il profilo delle “misure generali”, implicanti l’adozione di tutte le azioni necessarie a far sì che ulteriori violazioni di tipo analogo a quelle riscontrate nel caso concreto sottoposto alla sua attenzione non si ripetano in futuro, sia sul versante delle “misure individuali”, volte a risarcire e, nei limiti del possibile, a ripristinare lo *status quo ante* in favore del ricorrente i cui diritti umani siano stati violati.

Con particolare riguardo alle “misure generali”, la loro esecuzione può implicare, quali azioni minime, l’adozione di interventi come la traduzione, diffusione e pubblicazione della sentenza CEDU sul territorio nazionale, al fine di disseminare adeguatamente i principi delineati dalla Corte sovranazionale e in tal modo sensibilizzare le autorità domestiche al loro rispetto, anche, ove possibile, attraverso un’interpretazione convenzionalmente orientata delle disposizioni normative coinvolte dalla pronuncia. Nei casi maggiormente complessi e di natura sistemica, l’adempimento delle “misure generali” può arrivare a comportare la revisione di consolidati orientamenti giurisprudenziali e di

---

<sup>27</sup> Ai sensi dell’art. 46 § 2 della Convenzione, al Comitato dei Ministri, organo operativo del Consiglio d’Europa, spetta il monitoraggio del processo di esecuzione, con il compito di verificare il rispetto da parte degli Stati Membri dell’obbligo derivante dalla Convenzione di eseguire le sentenze definitive della Corte nei casi in cui sono Parti del processo; cfr., al riguardo, CEDU [GC], 5 febbraio 2015, n. 22251/08, *Bochan c. Ucraina (No. 2)*, § 33, in [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int). La fase esecutiva è quindi sottoposta al controllo collettivo del Comitato dei ministri - organo del Consiglio d’Europa composto dai Ministri degli affari esteri di tutti gli Stati membri - ed è pertanto affidata a tutti gli Stati aderenti all’organismo. Per quanto concerne l’Italia, occorre considerare che nel 2006 il Parlamento italiano ha adottato una disciplina specifica in materia di esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e va rilevato, al riguardo, che l’Italia è, insieme ad Ucraina e Macedonia del Nord, tra i pochi Paesi ad essersi dotato di una disciplina specifica di settore. In dettaglio, le funzioni affidate al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 9 gennaio 2006, n. 12 (disposizioni in materia di pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo) hanno trovato centralità nell’attribuzione al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso e per la consulenza giuridica - della cura di tutti gli adempimenti conseguenti alle pronunce stesse (D.P.C.M. 1° febbraio 2007). La scelta adottata dallo Stato italiano di collocare formalmente la materia dell’esecuzione delle sentenze della Corte europea al massimo livello della responsabilità politica nazionale, al fine di assicurare e migliorare le misure di tutela dei diritti umani, è in piena sintonia con il modello suggerito dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che, con la Raccomandazione CM/Rec(2008)2 adottata in occasione della 1017<sup>a</sup> riunione dei Delegati dei Ministri del 6 febbraio 2008, ha invitato gli Stati membri a designare un coordinatore - persona fisica o ufficio - per l’esecuzione delle sentenze a livello interno. La soluzione organizzativa indicata, strumentale all’azione d’impulso e di coordinamento voluta dal Legislatore, agevola la gestione d’interventi più idonei a conformare l’azione del Governo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo - in stretta collaborazione con la Rappresentanza Permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa - finalizzata al conseguimento di risultati più costruttivi e adeguati allo spirito delle norme convenzionali.

prassi amministrative interne o, ancora, l'adozione di riforme normative da parte del Legislatore<sup>28</sup>.

D'altro canto, l'esecuzione delle "misure individuali" richiede, generalmente, il pagamento delle somme di denaro riconosciute dalla Corte EDU a titolo di "equa soddisfazione" (*"just satisfaction"*), vale a dire di risarcimento del danno, materiale o morale, subito dalla parte ricorrente (trattasi, in tal caso, di una forma di risarcimento "per equivalente"), oltre ai costi e alle spese del procedimento convenzionale.

In alcuni casi, lo scopo di reintegrare la situazione preesistente rispetto alla violazione commessa dallo Stato non può essere raggiunto soltanto attraverso un rimedio di natura compensatoria, ma richiede, necessariamente, una *restitutio in integrum*, che è rappresentata, nei casi in cui la violazione sia stata perpetrata nell'ambito di una vicenda processuale interna, dalla riapertura del processo nazionale nei confronti della persona interessata<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Per ulteriori approfondimenti, si vedano in dottrina ZAGREBELSKI, *I mutamenti legislativi o regolamentari e di prassi amministrative volti ad impedire il riprodursi della violazione*, in *La Corte europea dei diritti umani e l'esecuzione delle sentenze*, Napoli, 2003, 111 ss.; DE SALVIA, *L'obbligo di conformarsi alle decisioni della Corte europea e del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa*, in *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di Kostoris, Balsamo, Torino, 2008, 67; UBERTIS, *L'adeguamento italiano alle condanne europee per violazioni dell'equità processuale*, in *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di Kostoris, Balsamo, Torino, 2008, p. 99; UBERTIS, *Conformarsi alle condanne europee per violazione dell'equità processuale: doveroso e già possibile*, in *Corr. merito*, 2007, p. 599; GIARDA, *Italia e giurisprudenza europea: «io speriamo che me la cavo»*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 5; KELLER, STONE SWEET, *A Europe of Rights. The Impact of ECHR on National Legal Systems*, Oxford University Press, Oxford, 2008; PIRRONE, *L'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea per i diritti umani*, Milano, 2004.

<sup>29</sup> Il primo caso in cui il Comitato dei Ministri ha espresso la propria soddisfazione per le riforme legislative volte a consentire la riapertura del processo interno a seguito di una sentenza della CEDU Risale al 1963: cfr. la Risoluzione n. 32 del 16.09.1963 adottata dal Comitato nel caso *Pataki e Dunshirn c. Austria*, in <https://www.coe.int/en/web/cm/home>. Esempi di casi più recenti in cui la Corte europea si è espressa in materia di "riapertura" dei processi, sono rappresentati da: CEDU [GC], 30 giugno 2009, n. 32772/02, *Verein gegen Tierfabriken (VgT) (No. 2) c. Svizzera*, in [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int), §§ 90 e 97 (ove si evidenzia che è compito degli Stati di organizzare i loro sistemi giudiziari in materia tale che le Corti interne possano soddisfare le condizioni di esecuzione delle sentenze CEDU, quindi includendo la "riapertura"); più di recente, cfr. CEDU [GC], 11 luglio 2017, n. 19867/12, *Moreira Ferreira c. Portogallo*, in [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int), §§ 52-53: «52. The aforementioned general principles indicate that a finding by the Court of a violation of Article 6 of the Convention does not automatically require the reopening of the domestic criminal proceedings. Nevertheless, this is, in principle, an appropriate, and often the most appropriate, way of putting an end to the violation and affording redress for its effects. 53. This position is supported by the wide range of remedies in Europe enabling individuals to apply, following a finding by the Court of a violation of the Convention, for the reopening of a criminal case which has been concluded by a final judgment. In that connection, the Court notes that there is no uniform approach among the Contracting States as regards the right to apply for the reopening of proceedings that have been closed. It also observes that in most of those States the reopening of proceedings is not automatic and is subject to admissibility criteria, whose observance is supervised by the domestic

In linea di principio e senza alcuna pretesa di esaustività in questa sede<sup>30</sup>, si può rilevare che, per decidere se il “margine di apprezzamento”<sup>31</sup> dello Stato

---

courts, which have a broader margin of appreciation in that sphere (see paragraphs 34 et seq. above)».

<sup>30</sup> I principi guida in materia di riapertura dei processi interni sono contenuti nella Raccomandazione n. R(2000)2 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri *sul Riesame e sulla Riapertura dei Procedimenti a livello domestico a seguito delle Sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, adottata il 19 gennaio 2000 e nel relativo *Memorandum* esplicativo.

<sup>31</sup> Si vedano, per approfondimenti bibliografici: SPIELMANN, *En jouant sur les marges - La Cour européenne des droits de l'homme et la théorie de la marge d'appréciation nationale: abandon ou subsidiarité du contrôle européen?*, in *Journal des tribunaux Luxembourg*, 2010, n°10, pp. 117-127; GARLICKI, *The European Court of Human Rights and the “Margin of Appreciation” Doctrine. How Much Discretion is Left to a State in Human Rights Matters?*, in *Administrative Regulation and Judicial Remedies*, Taipei, Taiwan, Institutum Iurisprudentiae Academia Sinica, 2011, p. 53; ARIA-TAKASHI, *The margin of appreciation doctrine and the principle of proportionality in the jurisprudence of the ECHR*, Antwerp, Intersentia, 2002; GREER, *The Interpretation of the European Convention on Human Rights: Universal Principle or Margin of Appreciation?*, 2010, UCL Human Rights Review; ROZAKIS, *Through the Looking Glass: An “Insider”’s View of the Margin of Appreciation*, in *La conscience des droits. Mélanges en l'honneur de Jean-Paul Costa*, Paris, Dalloz, 2011, p. 526; DE SALVIA, REMUS, *Ricorrere a Strasburgo-presupposti e procedura*, Milano, Giuffrè, 2011, p. 14 ss.; DE SALVIA, *Contrôle européen et principe de subsidiarité: faut-il encore (et toujours) élargir à la marge d'appréciation?*, in *Protection des droits de l'Homme: la perspective européenne. Mélanges à la mémoire de Rolv Ryssdal*, Carl Heymanns Verlag KG, 2000, p. 373; MACDONALD, *The margin of appreciation in the jurisprudence of the European Court of Human Rights*, in *Coll. Courses Ac. Eur. Rev.*, 1992, p. 103 ss.; MACDONALD, *The margin of appreciation*, in MACDONALD, MATSCHER, PETZOLD (a cura di), *The European system for the protection of human rights*, The Hague, 1996, p. 83 ss.; MAHONEY, *Marvellous richness of diversity or invidious cultural relativism?*, in *Hum. Rights Law Jour.*, 1998, p. 1 ss.; O'DONNELL, *The margin of appreciation doctrine: standards in the jurisprudence of the European Court of Human rights*, in *Hum. Rights Quart.*, 1982, p. 474 ss.; SAPIENZA, *Sul margine di apprezzamento statale nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. Dir. Int.*, 1991, p. 571 ss.; CALLEWAERT, *Quel avenir pour la marge d'appréciation?*, in *Mélanges à la mémoire de Rolv Ryssdal, Protection des droits de l'homme: la perspective européenne*, Carl Heymanns Verlag KG, 2000, p. 147-166; DELMAS-MARTY, IZORCHE, *Marge nationale d'appréciation et internationalisation du droit. Réflexions sur la validité formelle d'un droit commun pluraliste*, in *Rev. Int. Dr. Comp.*, 2000, 753-780; GREER, *La marge d'appréciation: interprétation et pouvoir discrétionnaire dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme*, Strasbourg, Les éditions du Conseil de l'Europe, Dossier sur les droits de l'homme n°17, 2000; KASTANAS, *Unité et diversité: notions autonomes et marge d'appréciation des États dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, Bruxelles, Bruylant, 1996; OLINGA, PICHERAL, *La théorie de la marge nationale d'appréciation dans la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme*, in *Rev. Trim. Dr. homme*, 1995, 567-604; TULKENS, DONNAY, *L'usage de la marge d'appréciation par la Cour européenne des droits de l'homme. Paravent juridique superflu ou mécanisme indispensable par nature?*, in *Rev. Sc. Cr. Dr. Pén. Comp.*, 2006, 3 ss.; WACHSMANN, *Une certaine marge d'appréciation- Considérations sur les variations du contrôle européen en matière de liberté d'expression*, in *Mélanges en l'honneur à Pierre LAMBERT: Les droits de l'homme au seuil du troisième millénaire*, Bruylant, 2000, 1017-1042; VAN DER MEERSCH, *Le caractère autonome des termes et la marge d'appréciation des gouvernements dans l'interprétation de la Convention européenne des Droits de l'Homme*, in *Protection des droits de l'Homme: dimension européenne. Mélanges en l'honneur de Gérard J. WIARDA*, Carl Heymanns Verlag, 1988, 201-220; YOUROW, *The margin of appreciation doctrine in the dynamics of european human rights jurisprudence*, The Hague, 1996, Kluwer Law International; SHUIBHNE, *Margin of ap-*



è limitato al punto tale che la “riapertura” del processo è inevitabile, un primo criterio valutativo si riferisce alle conseguenze della decisione giudiziaria impugnata dal ricorrente: si tende quindi ad ammettere la necessità di riapertura del processo soprattutto nelle situazioni in cui il ricorrente continua a subire “serie conseguenze negative” a causa dell’esito della decisione nazionale in questione, alla quale non può porsi adeguato rimedio attraverso la mera “equa soddisfazione” di carattere pecuniario.

Il secondo criterio riguarda l’“impatto” della violazione riscontrata dalla Corte europea sull’esito del caso giudiziario.

In particolare, ove la Corte abbia riscontrato che la decisione nazionale contestata è, nel merito, contraria alla Convenzione (violazione di natura “sostanziale”), è evidente che l’entità dell’“impatto” renda necessaria, in tali casi, la “riapertura” per annullare o riformare la decisione in questione.

Se la violazione è piuttosto di natura “procedurale”, il criterio aggiuntivo richiede che, quale conseguenza della violazione, discendano “seri dubbi” sulla sorte finale del procedimento, all’esito di un giudizio di natura essenzialmente controfattuale ipotetica, tendente a verificare se, una volta fittiziamente escluse dalla catena causale degli eventi processuali le conseguenze della violazione procedurale, possa affermarsi che l’esito processuale raggiunto dalle autorità domestiche sarebbe stato fortemente messo in dubbio<sup>32</sup> (“*serious doubts as to*

---

*preciation: national values, fundamental rights and EC free movement law*, in *Eur. Law. Rev.*, 2009, 230 ss.; SWEENEY, *A «margin of appreciation» in the internal market: lessons from the European Court of Human Rights*, in *Leg. Iss. Ec. Int. Law*, 2007, p. 27 ss.; TANZARELLA, *Il margine di apprezzamento*, in CARTABIA (a cura di), *I diritti in azione*, Bologna, 2007, p. 149 ss.; RASILLA DEL MORAL, *The increasingly marginal appreciation of the Margin of appreciation doctrine*, in *Germ. Law jour.*, 2006, 611 ss.; LETSAS, *Two concepts of the margin of appreciation*, in *Oxf. Jour. Legal St.*, 2006, 705 ss.; VAN DER MEERSCH, *Le caractère autonome des termes et la marge d’appréciation des gouvernements dans l’interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme*, in MATSCHER AND PETZOLD (eds), *Protecting Human Rights: The European Dimension Studies in honour of de Gerard J. Wiarda*, Cologne, Heymanns, 1988, 201; VAN DROOGHENBROECK, *La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme. Prendre l’idée simple au sérieux*, Brussels, Bruylant and Publications des facultés universitaires Saint-Louis, 2001, 483; LETSAS, *A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights*, foreword by SPIELMANN, Oxford, Oxford University Press, ED. 2010, 80; DONATI, MILAZZO, *La dottrina del margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo*, in FALZEA – SPADARO – VENTURA (a cura di), *La Corte costituzionale e le Corti d’Europa, Atti del seminario svoltosi a Copanello (CZ) il 31 maggio-1 giugno 2002*, Torino, Giappichelli, 2003, 72 ss.; GALETTA, *Il principio di proporzionalità nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, fra principio di necessità e dottrina del margine di apprezzamento statale: riflessioni generali su contenuti e rilevanza effettiva del principio*, in *Riv. it. dir. pub. com.*, 1999, 744 ss.; sia anche consentito il richiamo a TARALLO, *Il “fine pena mai” di fronte al controllo CEDU: un “margine di apprezzamento” sempre più fluttuante e aleatorio*, in *Dirittifondamentali.it*, 14 gennaio 2020, I/2020 – 91-120.

<sup>32</sup> Va, in ogni caso, considerato che in alcune delle decisioni più recenti, la CEDU ha ritenuto opportu-

*the outcome of the case*”<sup>33</sup>.

Venendo al caso di specie, con riferimento alle “misure generali”, occorre rilevare che la Corte europea non pare aver messo in discussione il quadro della legislazione italiana sul versante della disciplina delle cause d’inammissibilità del ricorso per cassazione, censurando, piuttosto, l’applicazione concreta delle norme esistenti fatta dalle autorità competenti nel caso in esame, laddove i giudici della Suprema Corte non hanno fornito alcuna motivazione in ordine ad una questione giuridica che, pur essendo stata legittimamente sollevata dal ricorrente nei motivi di ricorso, *sic et simpliciter* non è stata resa oggetto di alcun esame da parte del Supremo Consesso, che è pervenuto ad una pronuncia d’inammissibilità considerando la *tamquam non esset*.

In particolare, la qualità della normativa vigente, in termini di precisione, prevedibilità e rispetto del principio cardine di certezza del diritto, non viene, di per sé, chiamata in causa nella sentenza di condanna dello Stato italiano, non

---

no suggerire esplicitamente la riapertura quale strumento adeguato per ottenere la *restitutio in integrum* già nel corpo delle sue sentenze (a partire dalla Sentenza CEDU, 23 ottobre 2003, *Gencel c. Turchia*, n. 53431/99, in [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int), § 27: «Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejurer le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial»; ancora, tra gli innumerevoli altri casi, da considerare la Risoluzione Finale adottata dal Comitato dei Ministri n. CM/ResDH(2012)12 nel caso *Lesjak c. Croazia*, in <https://www.coe.int/en/web/cm/home>. Tuttavia, l'assenza di tali indicazioni non deve essere interpretata *a contrario* in termini di non necessità della “riapertura”, significando semplicemente che dovranno trovare applicazione le regole generali sopra indicate. Di conseguenza, l'assenza di indicazioni specifiche nella trama motivazionale o nella parte dispositiva della sentenza non diminuisce l'obbligo di considerare la necessità di una “riapertura” in tutti gli altri casi.

<sup>33</sup> Con specifico riferimento alle violazioni di natura “procedurale” della Convenzione - in particolare dell'articolo 6 - nei casi di processi sia civili che penali, la “riapertura” viene di solito fatta dipendere dalla volontà del ricorrente: se questi non richiede la revisione del caso o, semplicemente, nulla esprime al riguardo, la riapertura non sarà, di regola, condizione necessaria ai fini della definizione della procedura esecutiva dinanzi al Comitato dei Ministri.

Inoltre, in caso di violazioni di natura “procedurale”, la “riapertura” implica solamente che le violazioni procedurali siano sanate nel nuovo processo interno, nel rispetto dei requisiti del “giusto processo” di cui all'articolo 6: l'esito del nuovo processo interno non è, quindi, una questione che rientra nella supervisione dell'esecuzione del Comitato dei Ministri, ben potendo, peraltro, lo stesso concludersi con il medesimo esito sfavorevole al ricorrente, ove a seguito del riesame della vicenda, stavolta nel rispetto delle disposizioni procedurali indicate dalla Corte, la valutazione finale del merito dell'accertamento processuale rimanga invariata.

Diversamente, in caso di violazioni di natura “sostanziale” (più frequentemente, articoli 7-11 della Convenzione), in materia penale, la “riapertura” segue in linea di principio un regime di procedibilità “d'ufficio” dinanzi alle Autorità giurisdizionali domestiche e, ancora, in linea generale, alla “riapertura” fa seguito un esito favorevole al ricorrente (quali l'immediata liberazione, l'assoluzione, il riconoscimento di trattamenti sanzionatori più favorevoli).

dando luogo, per il momento, ad alcuna evidente stigmatizzazione del tessuto normativo vigente o degli orientamenti giurisprudenziali consolidati, ponendosi la pronuncia emanata dalla Corte di cassazione in contrasto con la stessa legislazione e con la prassi giurisprudenziale riconosciuta<sup>34</sup>.

Potrebbe quindi generalmente ritenersi che siano necessarie adeguate misure di diramazione della sentenza CEDU attraverso i canali istituzionali interni, onde promuovere da parte di tutte le autorità competenti - in particolare, la Corte di cassazione - l'interpretazione dell'attuale legislazione nazionale in maniera conforme alla Convenzione Europea e alla sentenza sovranazionale.

Un monitoraggio accurato dell'evoluzione della giurisprudenza interna a seguito della sentenza in esame risulterebbe, in ogni caso, desiderabile, allo scopo di scandagliarne l'andamento e, soprattutto, verificare che si sia trattato di un caso isolato.

Più articolata appare, invece, la situazione riguardante le "misure individuali". Come anticipato, la CEDU ha riconosciuto al ricorrente italiano l'importo di 2.500,00 euro a titolo di "equa soddisfazione" per i danni non patrimoniali subiti, in tal modo prevedendo anzitutto una forma di ristoro "per equivalente" in suo favore.

Per quanto concerne l'eventuale risarcimento "in forma specifica" *sub specie* di riapertura del processo domestico in relazione al quale il ricorrente ha riportato la condanna definitiva alla pena di un mese di arresto e di 900,00 euro di ammenda con sospensione condizionale della pena, nonché la pena accessoria della sospensione della patente per la durata di un anno, appaiono opportune alcune considerazioni preliminari.

Nella determinazione della somma accordata a titolo di "equa soddisfazione", la Corte sovranazionale afferma di aver tenuto nel debito conto la possibilità per il ricorrente di attivare a livello domestico il rimedio rappresentato dalla richiesta di riapertura del procedimento penale<sup>35</sup> (c.d. "revisione europea"), in

---

<sup>34</sup> Diverse considerazioni sarebbero valse, invece, ove fosse stata affrontata la questione della problematicità del concetto stesso di "manifesta infondatezza" di un motivo di ricorso e del sottile *discrimen* esistente con quello, diverso, di mera "infondatezza"; questione pregnante di conseguenze sul piano operativo, derivando - alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale domestico - soltanto dal riconoscimento della prima pronuncia d'inammissibilità e il conseguente mancato decorso del termine di prescrizione. Tale aspetto, unitamente a quello inerente alla pretesa sfuggevolezza della nozione di "specificità" dei motivi, sarà affrontato nel caso *Vanaria*, n. 67669/09, su cui si veda *infra*, paragrafo 5.

<sup>35</sup> Cfr. CEDU, 6 febbraio 2020, n. 44221/14, *Felloni c. Italia*, cit., §§ 55-56: «[...] par l'effet de l'arrêt no 113 du 7 avril 2011 rendu par la Cour constitutionnelle italienne, l'article 630 du CPP a été modifié de manière à permettre à un requérant d'introduire une demande en révision de son procès en se fondant sur un arrêt de la Cour constatant une violation de la Convention (paragraphe 19 ci-dessus, et *Drassich c. Italie* (no 2), no 65173/09, § 35, 22 février 2018). Elle considère donc que l'intéressé dispose effecti-

virtù dell'art. 630 del codice di procedura penale come risultante all'esito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011<sup>36</sup>.

Per tale ragione, la somma accordata pari ad euro 2.500,00 viene esplicitamente riconosciuta dalla stessa Corte come "non sufficiente" a porre rimedio al pregiudizio morale subito dall'imputato, in tal modo evidentemente ritenendosi possibile un'integrazione "in forma specifica" del danno già liquidato "per equivalente" in sede convenzionale<sup>37</sup>, attraverso l'attivazione dello strumento della "revisione".

E però, non può sottacersi come, alla stregua delle considerazioni svolte dalla stessa Corte EDU e delle conclusioni raggiunte in punto di valutazione sulla sussistenza o meno della violazione di natura "sostanziale" dell'art. 7 della Convenzione (principio d'irretroattività delle disposizioni penali più sfavorevoli), una delle condizioni cardine richieste dalla disciplina del Comitato dei

---

vement de la possibilité de demander à ce que sa cause soit réexaminée. 56. Eu égard à cette possibilité, la Cour estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 2 500 EUR pour préjudice moral».

<sup>36</sup> Cfr. Corte Cost., 7 aprile 2011, n. 113, in *Giur. cost.*, 2011, 1523 ss., con note di LONATI, *La Corte costituzionale individua lo strumento per adempiere all'obbligo di conformarsi alle condanne europee: l'inserimento delle sentenze della Corte europea fra i casi di revisione*, 1557; REPETTO, *Corte costituzionale e CEDU al tempo dei conflitti sistemici*, 1548; UBERTIS, *La revisione successiva a condanna della Corte di Strasburgo*, p. 1542; nonché in *Cass. pen.*, 2011, 3299, con note di GIALUZ, *Una sentenza "additiva di istituto": la Corte costituzionale crea la "revisione europea"* e MUSIO, *La riapertura del processo a seguito di condanna della Corte edu: la Corte costituzionale conia un nuovo caso di revisione*. In dottrina, si vedano SACCUCCI, *Obblighi di riparazione e revisione dei processi nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 3, 2002, 618 ss.; SACCUCCI, *La riapertura del processo penale quale misura individuale per ottemperare alle sentenze della Corte europea*, in *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di Balsano, Kistoris, Torino, 2008, 81; MANGIARACINA, *La revisione del giudicato penale a seguito di una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2006, 982; SCALFATI, *Libertà fondamentali e accertamento giudiziario: la revisione del processo a seguito di pronunce della Cedu*, in *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, DI CHIARA (a cura di), Torino, 2003, p. 447; GERACI, *L'impugnativa straordinaria per la violazione della CEDU accertata a Strasburgo: le ipotesi, le procedure, gli effetti*, in *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, a cura di Corvi, Torino, 2016, 69; RANALDI, *Efficacia delle sentenze della Corte E.D.U. e rimedi interni: verso una restituito in integrum (dal caso Dorigo alla revisione del processo iniquo)*, in *Regole europee e processo penale*, a cura di Gaito, Chinnici, Padova, 2016, 27 ss.; con specifico riferimento all'ipotesi di "riapertura" del processo nel caso Knox, v. GIALUZ, *La violazione dei diritti fondamentali nuoce alla ricerca della verità: la Corte di Strasburgo condanna l'Italia per il procedimento nei confronti di Amanda Knox*, *Nota a C. eur. dir. uomo, Sez. I, sent. 24 gennaio 2019, Knox c. Italia*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 2/2019, 166-168; sia altresì consentito il rinvio a TARALLO, *Il destino dei "frutti dell'albero avvelenato" alla luce del criterio di equità complessiva del processo: nota alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo resa nel caso Knox contro Italia*, in *La Giustizia Penale*, anno CXXIV, agosto-settembre 2019, Fascicolo VIII-IX, 247-253.

<sup>37</sup> Cfr. CEDU, 6 febbraio 2020, n. 44221/14, *Felloni c. Italia*, cit., § 55: «La Cour estime que le requérant a dû éprouver un préjudice moral certain, auquel le constat de violation figurant dans le présent arrêt ne suffise pas à remédier».

Ministri ai fini della percorribilità, in linea generale, dello strumento della “riapertura” del processo in caso di violazione di norme di natura “procedurale”, vale a dire i “seri dubbi” sull’esito del processo qualora la disposizione procedurale violata fosse stata invece rispettata dalle autorità giurisdizionali interne, risulterebbe clamorosamente insussistente nel caso di specie.

Invero, gli stessi giudici della CEDU hanno riscontrato l’assenza, in concreto, di qualsivoglia pregiudizio subito da parte dell’imputato all’esito del processo, non avendo questi potuto godere di un trattamento sanzionatorio più favorevole grazie alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, che non gli sarebbero spettate neppure se le autorità nazionali avessero fatto applicazione dell’art. 62 *bis* c.p. nella sua formulazione – asseritamente più favorevole – vigente al momento della commissione del reato.

Pertanto, in considerazione delle valutazioni già svolte dai giudici di merito interni e della loro sostanziale conferma da parte dei giudici sovranazionali, prefigurare a livello domestico un esito favorevole dell’eventuale richiesta di “revisione” da parte del ricorrente in termini di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche appare, *prima facie*, quanto meno arduo.

Alla luce di quanto sopra, risulta a questo punto lecito interrogarsi sulle ipotizzabili ragioni sottostanti al voto contrario espresso da parte di uno dei sette giudici della Prima sezione, in sede di deliberazione sul *quantum debeatur*, a fronte della mancata allegazione alla sentenza della relativa opinione dissenziente.

Ed invero, a differenza delle decisioni della Corte sui capi relativi all’*an* delle due violazioni denunciate (art. 6 ed art. 7), entrambe assunte all’unanimità, quella relativa al *quantum* dell’importo dovuto a titolo di “equa soddisfazione” ha registrato un voto contrario.

In altri termini, la mancata adozione della decisione all’unanimità su tale specifico profilo, tenuto conto della pacifica assenza di “*serious doubts*” sull’esito del processo anche supponendo il rispetto della disposizione procedurale del divieto di applicazione retroattiva della *lex gravior* (certificata dalla stessa decisione della CEDU relativamente alla non violazione “sostanziale” dell’art. 7) ed a fronte del “silenzio” serbato dal giudice dissenziente (le cui ragioni non sono state trasfuse in un’apposita “*dissenting opinion*”), sembra legittimare, tra le altre, l’ipotesi esplicativa secondo cui l’impostazione alternativa potenzialmente suggerita dal giudice dissenziente avrebbe potuto prevedere il riconoscimento in favore del ricorrente di un importo più elevato a titolo di danno “morale”, in considerazione del prevedibile insuccesso dell’eventuale richiesta di “revisione” del processo ai sensi dell’art. 630 c.p.p.

In linea di ricostruzione ipotetica, la consapevolezza dell'impossibilità per il ricorrente di vedersi riconoscere in futuro un ipotizzato risarcimento "in forma specifica" attraverso l'ottenimento di un regime sanzionatorio più mite, conseguente all'applicazione delle generiche all'esito dell'eventuale richiesta di "revisione" del processo, avrebbe potuto indurre il giudice dissenziente della Prima sezione alla quantificazione del danno non patrimoniale in termini più elevati rispetto all'importo di euro 2.500,00, esplicitamente ammesso come «non sufficiente a rimediare» il pregiudizio morale «certamente» patito per effetto della violazione del suo diritto a un "equo" processo<sup>38</sup>.

Tutto questo, naturalmente, a meno di non considerare che i giudici del *Panel* (la maggioranza, vale a dire i restanti sei componenti) abbiano tenuto in conto l'eventualità di un possibile esito addirittura "assolutorio" dell'eventuale giudizio di revisione, per estinzione del reato a seguito dell'intervenuta decorrenza del termine di prescrizione nelle more del giudizio di Cassazione<sup>39</sup>.

Ciò disvela, in verità, il legame della sentenza in esame con le problematiche interne connesse all'istituto della prescrizione.

*5. Brevi spunti conclusivi sul fenomeno dell'inammissibilità dei ricorsi per cassazione e dei suoi possibili legami con l'istituto della prescrizione.* La giurisprudenza domestica è pervenuta ad un punto di arresto in materia di effetti della declaratoria d'inammissibilità del ricorso per cassazione sul decorso della prescrizione, all'esito di molteplici *revirements* di segno contrario, cristallizzato nella nota sentenza del Supremo organo nomofilattico del 2000, che ha sancito il principio di diritto secondo cui «l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.»<sup>40</sup>.

<sup>38</sup> Cfr. CEDU, 6 febbraio 2020, n. 44221/14, *Felloni c. Italia*, cit., § 55.

<sup>39</sup> Opzione che sembrerebbe essere avallata dalle istanze formulate dal ricorrente in sede di conclusioni, ove oltre a richiedersi l'importo di euro 25.000,00 a titolo di pregiudizio "morale", si sollecitava altresì la riapertura del processo per vedersi riconosciuta, in tale sede, la prescrizione del reato contestato: cfr. CEDU, 6 febbraio 2020, n. 44221/14, *Felloni c. Italia*, cit., § 53.

<sup>40</sup> Cass., Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, in *Cass. pen.*, 2001, 11, 2988, con nota di CIAVOLA, *Le sezioni unite superano la tradizionale distinzione tra cause di inammissibilità originarie e sopravvenute e pongono un importante freno alla prassi dei ricorsi manifestamente infondati o pretestuosi* conf., *ex plurimis*: Cass., Sez. II, 8 maggio 2013, n. 28848: «L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., *ivi* compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità»; Cass., Sez. IV, 20

Con tale presa di posizione, le Sezioni Unite hanno ribaltato il precedente consolidato orientamento<sup>41</sup>, alla stregua del quale la distinzione tra inammissibilità “originaria” e inammissibilità “sopravvenuta” del gravame segnava la linea di discriminazione tra, nel primo caso, arresto del decorso del termine di prescrizione a partire dalla sentenza di secondo grado con conseguente inoperatività dell’art. 129 c.p.p. e, nel secondo, computo del tempo decorso nelle more del giudizio d’impugnazione in quello necessario a maturare il decorso del termine di prescrizione e, pertanto, possibile declaratoria di estinzione del reato per non doversi procedere per prescrizione.

Da allora, gli orientamenti di merito e di legittimità si sono uniformati nel senso di riconoscere l’inoperatività del decorso del termine di prescrizione in ipotesi di manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, per tale via ponendo

---

gennaio 2004, n. 18641: «L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)»; entrambe in *www.itagiure.it*.

<sup>41</sup> Cfr. Cass., Sez. un., 30 giugno 1999, Ordinanza n. 15, in *Cass. pen.*, 2000, 4, 843, con nota di PRESUTTI, *Ancora un intervento delle sezioni unite in tema di inammissibilità della impugnazione e declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen.*: «L’inammissibilità del ricorso per cassazione derivante dalla manifesta infondatezza dei motivi non impedisce che vengano rilevate e dichiarate, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., le cause di non punibilità. (Nell’affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che la dichiarazione delle cause di non punibilità è preclusa, viceversa, dall’inammissibilità derivante dall’enumerazione nell’atto di gravame di motivi non consentiti e nella denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, trattandosi di ipotesi di inammissibilità originaria le quali non consentono quella delibazione sulla fondatezza della censura che costituisce peculiarità singolare della dichiarazione di inammissibilità per infondatezza manifesta dei motivi di impugnazione); si veda anche MARRANDOLA, *Inammissibilità del ricorso per cassazione e declaratoria di determinate cause di non punibilità nella giurisprudenza delle sezioni unite*, in *Cass. pen.*, 2000, 6, 1534. In precedenza, le Sezioni Unite erano già state chiamate a intervenire per risolvere un primo contrasto sorto nella giurisprudenza della Corte di cassazione sulla possibilità di emettere una declaratoria di estinzione del reato, a norma dell’art. 129 c.p.p., quando il ricorso è inammissibile, pronunciandosi sostanzialmente nei medesimi termini: «La mancanza, nell’atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen., compreso quello della specificità dei motivi, rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità: in tali ipotesi si è in presenza, di una causa di inammissibilità originaria del gravame, la quale impedisce di rilevare e dichiarare, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., eventuali cause di non punibilità; nel caso in cui, viceversa, l’atto contenga tutti i requisiti di legge, esso è idoneo a produrre l’impulso necessario per originare il giudizio di impugnazione, con la conseguenza che le ulteriori cause di inammissibilità ricollegabili alla manifesta infondatezza dei motivi ovvero all’enumerazione di motivi non consentiti o non dedotti in appello sono da considerare sopravvenute e quindi non ostative all’operatività della disposizione dell’art. 129 cod. proc. pen.. (Nella specie la Corte, rilevando che gli atti con i quali era stata censurata la sentenza impugnata contenevano tutti i requisiti indicati dall’art. 581 cod. proc. pen., a fronte della richiesta del pubblico ministero di una pronuncia di inammissibilità per infondatezza dei motivi ha dichiarato l’intervenuta prescrizione del reato)»; così Cass., Sez. un., 11 novembre 1994, n. 21, in *www.itagiure.it*.

un argine alla prassi dei ricorsi esclusivamente mirati ad ottenere la declaratoria di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione<sup>42</sup>.

La tendenza emergente dalle statistiche della Corte di cassazione non si presta ad interpretazioni sibilline: negli ultimi venti anni la percentuale di definizioni dei ricorsi per inammissibilità ha registrato un aumento di quasi il 50%, passando da valori oscillanti tra il 50% e il 60% fino a circa il 70% del totale, determinando, di riflesso, il collasso del numero di pronunce per prescrizione verso livelli impensabili fino al 2000, rasentando in più annualità la soglia psicologica virtuosa dello “zero virgola”<sup>43</sup>.

Tale *trend* è, in astratto, da valutarsi in termini estremamente positivi, in quanto rappresenta un evidente indice di efficienza organizzativa e minimizza la definizione delle vicende processuali attraverso pronunce di mero rito, che non possono non essere considerate come una sonora sconfitta del sistema giudiziario<sup>44</sup>.

La sentenza sovranazionale in commento evidenzia, nel contempo, come sia cruciale monitorare costantemente, in concreto, le prassi esistenti, onde evita-

<sup>42</sup> Si veda MARANDOLA, *Inammissibilità del ricorso per cassazione e declaratoria di determinate cause di non punibilità nella giurisprudenza delle sezioni unite*, in *Cass. pen.*, cit.

<sup>43</sup> Cfr. *La Cassazione penale - Annuario statistico 2019*, nonché *Serie storica delle inammissibilità dei ricorsi penali ordinari e speciali dall'Anno solare 2000 al 2007* e *Procedimenti definiti per esito. Serie storica dal 2002*, dell'Ufficio di Statistica della Corte di cassazione, rispettivamente in [http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/La\\_Cassazione\\_penale\\_-\\_Annuario\\_statistico\\_2019.pdf](http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/La_Cassazione_penale_-_Annuario_statistico_2019.pdf), [http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/2007\\_serie\\_inammissibilit.pdf](http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/2007_serie_inammissibilit.pdf) e [http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/PENALE\\_DefinitiEsito\\_SerieAnnuale.pdf](http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/PENALE_DefinitiEsito_SerieAnnuale.pdf).

Dal quadro statistico viene in risalto, in particolare, il raggiungimento di soglie fino al 70,1% (anno 2018) del numero di procedimenti definiti in Cassazione con esito di inammissibilità, con valori assoluti raddoppiati rispetto all'anno 2000 (40.082 procedimenti nel 2018 a fronte dei 21.194 del 2000). I procedimenti definiti con declaratoria di prescrizione si attestano stabilmente, ormai, negli ultimi dieci anni, intorno all'1%, con abbattimenti fino allo 0,8% in alcune annualità (dal 2010 al 2013).

<sup>44</sup> I dati statistici diramati dalla Corte di cassazione sono stati generalmente accolti in termini di favore dalla dottrina, che ha apprezzato il valore del filtro d'inammissibilità sotto lo specifico profilo del suo carattere «essenziale per il funzionamento stesso della Corte» (così GATTA, *I numeri della cassazione penale: fronteggiato il record di procedimenti iscritti e ridotti i tempi di definizione. Si conferma scarsa l'incidenza della prescrizione del reato*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 24 aprile 2018), pur non mancando di rilevare il segnale di «anomalia», rappresentato dall'elevata percentuale di ricorsi dichiarati inammissibili, sollecitando una “riflessione” sui «fattori molteplici» dai quali possa essere determinata (in tali termini *Ibidem*, *La cassazione penale in numeri: pregi e difetti del giudizio di legittimità*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 13 febbraio 2019). Per una panoramica delle posizioni in dottrina si vedano, anche, AA. VV., *La Corte assediata. Per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità*, *Atti del XXIII Convegno della Associazione tra gli studiosi del processo penale*, Roma, 27-29.9.2012, 2014.



re il pericolo che il tranquillizzante quadro statistico emergente dagli annuari della Suprema Corte penale in realtà celi, al suo interno, dei fenomeni “patologici”, quale è sicuramente il caso di specie<sup>45</sup>.

A destare maggior preoccupazione nella vicenda processuale in esame è, in particolare, il fatto che il motivo di ricorso rappresentato dalla questione di diritto concernente la lamentata applicazione retroattiva della *lex posterior* asseritamente più sfavorevole - il motivo n. 6) - sia stato non soltanto non affrontato dalla Suprema Corte (la quale avrebbe al limite potuto, più fisiologicamente, prenderne atto e, se del caso, dichiararlo manifestamente infondato,

---

<sup>45</sup> In particolare, una lettura dei dati numerici in chiave nettamente “patologica” viene fornita dall’Unione Camere Penali, che segnala come tra le cifre riguardanti, da un lato, l’impennata delle pronunce di inammissibilità della Suprema Corte e, dall’altro, il numero ormai marginale di sentenze per prescrizione, esista una «strettissima connessione», denunciando l’utilizzo in sede di legittimità dello «strumento occulto dell’inammissibilità per impedire la prescrizione dei reati», nell’ambito di un inquietante più ampio quadro di «giurisprudenza “creativa”» che attenterebbe finanche il principio di separazione dei poteri dello Stato: in tali termini l’UNIONE CAMERE PENALI, *Considerazioni sui “numeri” della Cassazione*, in *Osservatorio Cassazione*, ALONZI, MANNA, COMPONENTI DELL’OSSERVATORIO CASSAZIONE (a cura di), 8 giugno 2019; sulla stessa lunghezza d’onda UNIONE CAMERE PENALI, *Relazione sui dati delle inammissibilità in Cassazione*, OSSERVATORIO CASSAZIONE dell’Unione delle Camere Penali (a cura di), 19 maggio 2017. Per maggiori approfondimenti, si vedano AA. VV., *Inammissibilità: sanzione o dellazione?*, *Atti del convegno di Roma 19-20 maggio 2017*, OSSERVATORIO CASSAZIONE dell’Unione delle Camere Penali (a cura di), 2017, Milano.

A ben riflettere, sembrerebbe che la tendenza a delimitare i poteri di impugnazione delle parti - non solo relativamente al ricorso per cassazione, ma anche all’appello - derivi o sia comunque sollecitata, piuttosto che da operazioni di alchimia «giuscreativa», da una netta indicazione del Legislatore, i cui interventi negli ultimi anni vanno costantemente in tale direzione: si ponga mente, a titolo meramente esemplificativo, alla *ratio legis* di interventi normativi come quello operato dalla L. n. 46 del 2006, attraverso gli emendamenti alle lettere d) ed e) dell’art. 606 comma 1 c.p.p., oltre che dell’intervento più sistematico rappresentato dalla c.d. “riforma Orlando” (L. n. 103 del 2017 e decreto legislativo n. 11 del 2018 in attuazione della delega), con particolare riguardo alla riduzione dei casi di ricorribilità per cassazione delle sentenze di applicazione pena su richiesta delle parti (art. 448 c.p.p. come novellato) e delle sentenze di non luogo a procedere (art. 428 comma 3 *bis* c.p.p.), ai vincoli posti alla ricorribilità per cassazione di alcune sentenze (art. 608 comma 1 *bis* c.p.p.: la sentenza di appello di conferma del proscioglimento di primo grado può essere impugnata soltanto per i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lettere a), b) e c) c.p.p.), alla semplificazione e accelerazione delle formalità da seguire ai fini della pronuncia d’inammissibilità del ricorso per cassazione nei casi di cui all’art. 591 comma 1 lett. a), b), c) e d) c.p.p., nei casi di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e contro la sentenza che accoglie il concordato sui motivi in appello (art. 610 comma 5 *bis* c.p.p.), alla possibilità di aumentare fino al *tripulum* la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso (art. 616 comma 1 c.p.p.).

In altri termini, la supposta interpretazione draconiana delle disposizioni normative vigenti da parte dei giudici di legittimità sembrerebbe porsi, piuttosto che in disaccordo, pienamente in linea, sotto il profilo logico e sistematico, con la *ratio* ispiratrice dei summenzionati interventi del Legislatore. Altra questione resta, naturalmente, quella riguardante la compatibilità di tali disposizioni normative e degli indirizzi ermeneutici fedeli alle loro finalità, con i diritti e le libertà fondamentali sancite a livello costituzionale e convenzionale, sulla quale aleggia la garanzia della costante vigilanza dei Giudici delle leggi e della Corte sovranazionale.

palesando adeguatamente le ragioni di tale avviso), ma addirittura del tutto obliterato finanche nella parte dell'ordinanza d'inammissibilità relativa al c.d. "svolgimento del processo", dedicata alla sintetica enunciazione delle ragioni espresse nel ricorso, in cui non figura quella di cui al n. 6) dell'atto d'impugnazione.

Se si sia trattato di un caso isolato o se si sia, piuttosto, di fronte ad una pronuncia "pioniera" meramente rivelatrice di un fenomeno più esteso, è ancora presto per apprezzarlo.

Per il momento, dinanzi alla Corte EDU, risulta pendente un solo caso dai tratti analoghi, comunicato al Governo italiano cinque anni addietro e in attesa di definizione, in cui entrano in gioco, in particolare, le *quaestiones iuris* relative alla cruciale distinzione tra motivi "infondati" e "manifestamente infondati", dirimente ai fini della declaratoria d'infondatezza (con conseguente decorso del termine di prescrizione) o d'inammissibilità del ricorso, nonché all'individuazione dei tratti caratterizzanti del requisito di "specificità" dei motivi<sup>46</sup>.

È auspicabile, in ogni caso, il raggiungimento di un sano punto di equilibrio tra i due pericolosi estremi dell'oscillazione pragmatica, vale a dire tra la "patologia" dei ricorsi pretestuosi unicamente finalizzati a conseguire l'obiettivo della declaratoria di prescrizione del reato da un lato e, dall'altro, quella - non meno preoccupante - della falcidia dell'inammissibilità "forzata" per manifesta infondatezza dei ricorsi, riscontrata per la prima volta dai Giudici di sovranazionali con la sentenza in commento<sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup> Si tratta del caso *Vanaria*, n. 67669/09, introdotto il 6 novembre 2009, comunicato al Governo il 26 novembre 2014 con le seguenti questioni: «1. Compte tenu de l'allégation du requérant selon laquelle la Cour de cassation a refusé de déclarer que les infractions qui lui étaient reprochées étaient prescrites car elle a estimé « manifestement mal fondés » ou « non spécifiques » (*generic*), ses moyens de pourvoi, le Gouvernement estime-t-il qu'il y a eu, en l'espèce, violation des principes du procès équitable et de la présomption d'innocence, tels que garantis par l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention ? 2. En particulier, un système dans lequel la prescription peut dépendre non seulement du passage du temps et des événements qui, selon la loi, sont susceptibles de l'interrompre, mais aussi de l'évaluation du juge quant au bien-fondé des moyens de recours, est-il compatible avec le principe de la sécurité juridique?». In [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int).

In ambito civile, con riguardo alla diversa questione della formulazione dell'art. 366 *bis* c.p.c. *ratione temporis* applicabile (disposizione normativa introdotta dal D. Lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006 e, successivamente, abrogata dalla L. n. 69 del 18 giugno 2009), la Corte EDU ha affermato che la compressione del diritto di accesso a un tribunale *sub specie* di diritto di impugnazione non risultasse sproporzionata per effetto dell'introduzione di ulteriori condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione, in particolare la "formulazione di un quesito di diritto", in quanto volto a perseguire uno «scopo legittimo» nel rispetto delle esigenze della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia; cfr. CEDU, 15 settembre 2016, n. 32610/07, *Trevisanato c. Italia*, in [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int).

<sup>47</sup> Moto oscillatorio che potrebbe essere destinato a raggiungere una posizione di "quiete" nei prossimi

---

anni, ove la recente riforma in materia di prescrizione del reato (Legge n. 3 del 9 gennaio 2019, in vigore dal 1° gennaio 2020 nella parte in cui modifica l'art. 159 comma II c.p.), che prevede tra l'altro la sospensione del corso della prescrizione sin dalla sentenza di primo grado (o dal decreto di condanna) fino al suo passaggio in giudicato, rimanesse in vigore consentendo ai suoi effetti di entrare a regime.